Sentenza n. 330 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32345** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 66145, reso da **BELLON Resy**, consegnatario degli stampati a rigoroso rendiconto (targhe di riconoscimento per veicoli) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza per l'esercizio 2019, depositato in data 20 giugno 2020;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 26 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 500 del 7 ottobre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 66145, reso

dall'agente contabile Bellon Resy, quale consegnatario delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza, per l'esercizio 2019, avendo rilevato che:

- il conto, seppur munito del visto di regolarità amministrativo contabile, con firma digitale, del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza Massimo BARBIERO in data 11/10/2019 e corredato dall'attestazione di conformità degli originali ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 a firma (digitale) del Direttore della Sezione coordinata della Motorizzazione civile di Vicenza Francesco Baldari in data 12/02/2020, si presentava non datato e sprovvisto dell'attestazione di parificazione;

- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c. (il richiamo alla pronuncia n. 4/2020 delle SS.RR. in sede consultiva della Corte dei conti era inconferente e non idoneo a giustificare l'omissione di tale adempimento);

- non era chiaro il ruolo assunto dagli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) nella gestione delle targhe e, in particolare, se essi assumessero la veste di subagenti, tenuti, a loro volta, alla resa del subconto (posizione assunta dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio) ovvero se agissero come coadiutori (orientamento fatto proprio dalle Sezioni giurisdizionali per le Regioni Abruzzo – sent. n. 73/2019 – e Marche – sent. n. 42/2024);

- a prescindere dall'adesione all'uno o all'altro orientamento, il conto sarebbe stato irregolare, in quanto, nel primo caso, pur confluendovi i risultati della gestione degli STA, allo stesso non risultava allegato alcun subconto e, nel secondo caso, dalle scritturazioni ivi contenute non si evinceva se la giacenza

finale era data dalla sommatoria delle giacenze di tutti gli STA e del magazzino della Motorizzazione;

- sulla base delle risultanze del conto non era possibile distinguere le targhe che di fatto erano custodite presso l'Ufficio della Motorizzazione da quelle detenute dalle Agenzie, né desumere il codice identificativo di ogni targa rimasta in magazzino, riconsegnata per radiazione o da distruggere.

II. Con memoria depositata in data 3 marzo 2025, l'agente contabile e il Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Verona - Sezioni Coordinate di Vicenza e Padova rappresentavano che:

- il conto inviato alla Corte, seppur privo della data, era atto valido in quanto recava la firma olografa del consegnatario Bellon Resy (che ne riconosceva la paternità) e la firma digitale del Dirigente dell'Ufficio dell'epoca, ing. Francesco Baldari, apposta sul conto in data 12/02/2020 (il documento, inoltre, costituiva un allegato della nota di trasmissione prot. n. 37497 del 12/02/2020 alla RTS del conto per il visto di regolarità amministrativo-contabile);

- la parificazione del conto era stata effettuata espressamente dal Direttore dell'epoca, ing. Francesco Baldari, avendo lo stesso firmato digitalmente il conto e, con esso, la dichiarazione testuale prevista nel modello 125 (come da circolare prot. n. 369 del 9 febbraio 1988) dalla quale risultava che, nell'esercizio 2019, erano state cedute 5.633 targhe, corrispondenti agli attestati di versamento per un importo di € 2.137.686,95, attestati resi disponibili per ogni eventuale controllo presso l'ufficio;

- la dichiarazione, riportata in calce al conto (sottoscritta unitamente allo stesso dal Direttore dell'Ufficio, quale soggetto terzo rispetto all'agente

contabile) e recante l'attestazione della regolarità formale del conto e della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'Ente, aveva le caratteristiche proprie della relazione di cui all'art. 139 c.g.c., anche per il fatto che lo stesso organo di controllo interno non avrebbe avuto alcun margine di discrezionalità, trattandosi di un conto meramente algebrico;

- le Agenzia-STA erano qualificabili come soggetti incaricati/delegati degli Uffici della Motorizzazione che operavano per conto dell'Amministrazione e non erano, pertanto, tenuti alla resa del subconto per le seguenti ragioni:

1) ferma restando la responsabilità delle stesse nella custodia delle targhe, il funzionario della Motorizzazione, quale agente contabile, attraverso la consultazione del registro (inserito nel sistema informatico SIMOT che gestisce tutte le procedure di immatricolazione dei veicoli), era messo nelle condizioni di svolgere un controllo costante e puntuale sulla gestione di tutte le targhe (cedute, giacenti o rimanenti), comprese quelle in carico a ciascuna Agenzia-STA delegata;

2) la giacenza finale delle targhe era unica e teneva conto anche delle targhe custodite dagli studi di consulenza;

3) non si poteva pretendere che il conto recasse gli identificativi delle targhe rimaste in magazzino, radiate o distrutte, ossia di tutte quelle "maneggiate" nell'anno di riferimento (ciò, oltre ad essere abnorme, non sarebbe stato conforme né alle indicazioni ministeriali né ai modelli utilizzati, in modo uniforme, dalle Motorizzazioni civili per la redazione dei conti, come risultava da una circolare adottata con il parere positivo della Corte dei conti, né tantomeno alla finalità del conto, che era quella di stabilire il valore

complessivo delle targhe vendute e di quelle "in giacenza");

4) sebbene dal conto non fosse possibile distinguere le targhe di fatto custodite presso l'Ufficio della Motorizzazione da quelle detenute dalle Agenzie, tutte le assegnazioni di targhe in favore di queste ultime risultavano inserite nel registro informatico (aggiornato tramite l'utilizzo delle maschere "ALNZ" e "ALSA") e indicate nel verbale di consegna redatto ai sensi del d.P.R. n. 358/2000 dal consegnatario e dal rappresentante dall'Agenzia al momento della consegna delle targhe (peraltro, in assenza di registrazione informatica al momento dell'assegnazione delle targhe, le stesse erano inutilizzabili da parte dell'Agenzia);

5) la gestione informatica delle assegnazioni e degli scarichi delle Agenzie consentiva al consegnatario, in ogni momento, di avere contezza anche dei singoli numeri di targa ancora in giacenza presso ciascuna Agenzia.

L'agente contabile chiedeva, infine, che, nella denegata ipotesi in cui la Sezione avesse ritenuto necessari "aggiustamenti procedurali" in ordine alle modalità di presentazione del conto, gli stessi, tenuto conto delle gravi carenze di organico in cui versava l'Ufficio provinciale, fossero richiesti per i conti futuri e non anche per le annualità pregresse.

IV. All'odierna udienza, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale presentato dalla sig.ra Resy BELLON, quale consegnatario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione Civile di Vicenza, incaricato con decreto prot. n. 228324 del 28/10/2016 della gestione delle targhe di

riconoscimento per veicoli a motore per l'esercizio 2019.

2. In via preliminare, il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per superare le contestazioni mosse dal Magistrato istruttore in ordine ai profili di improcedibilità del giudizio connessi alla mancata parificazione del conto giudiziale da parte dell'Amministrazione.

Come chiarito dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Verona, infatti, la parifica è stata effettuata in conformità alle indicazioni contenute nella circolare prot. n. 369 del 9 febbraio 1988, mediante dichiarazione, contenuta nel Modello D.G.M. 125, del Direttore p.t. ing. Francesco Baldari, secondo la quale: "… *nell'esercizio finanziario dal 01/01/2019 al 31/12/2019 sono state cedute 5633 targhe, corrispondenti agli attestati di versamento per un importo di € 2.137.686,95 che restano depositati presso questo ufficio ed a disposizione per ogni eventuale controllo*". La sottoscrizione dell'ing. Baldari, in qualità di Dirigente dell'Ufficio, essendo stata apposta digitalmente sull'intero documento, comprensivo sia dell'attestazione di conformità agli originali ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 che della predetta dichiarazione, ed essendo avvenuta in data antecedente all'apposizione del visto da parte della Ragioneria territoriale dello Stato (12 febbraio 2020), vale anche come attestazione dell'intervenuta parificazione del conto.

Anche il rilievo inerente all'assenza della data sul conto può ritenersi superato alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione e, in particolare, dalla produzione in giudizio della nota prot. n. 37497 del 12/02/2020 di trasmissione del conto alla RTS per il visto di regolarità amministrativo-contabile, da cui si desume che evidentemente la presentazione del conto è avvenuta in data antecedente e, quindi, entro i termini di legge.

3. Ciò posto, in ordine al rapporto tra il consegnatario e gli sportelli automatici dell'automobilista (STA) – ovverossia i soggetti deputati alla materiale consegna delle targhe a coloro che ne fanno richiesta - si è precisato che: "*…trattandosi di "stampati a rigoroso rendiconto", per espressa previsione normativa, le targhe e gli altri documenti similari non possono essere discaricati da una qualsivoglia gestione contabile fintanto che essi non siano effettivamente utilizzati. È quindi necessario che, fino a quel momento, essi siano mantenuti in carico ad un agente contabile, principale o secondario*" (cfr. Cdc, Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 73/2019).

Tanto premesso, è indubitabile che gli STA siano in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione avendo concreta disponibilità materiale delle targhe (e degli altri stampati a rigoroso rendiconto) e che, conseguentemente, siano assoggettati alla giurisdizione contabile e ai canoni della responsabilità amministrativo-contabile.

Va, tuttavia, ricostruito il quadro normativo di riferimento al fine di valutare il ruolo in concreto assunto dagli STA nella gestione in esame e, in particolare, di chiarire se essi assumano la veste di subagenti tenuti, a loro volta, alla resa del conto giudiziale ovvero se agiscano come meri coadiutori dell'agente.

Orbene, come evidenziato dal Magistrato istruttore, il carico delle targhe è unico ed è posto in capo alla Motorizzazione civile: si tratta, infatti, di beni prodotti dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, concessionario in esclusiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tanto si desume, in particolare, dall'art. 101 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a tenore del quale: "*La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei*

trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. ...".

La cessione delle targhe avviene, invece, o attraverso la consegna diretta agli sportelli della Motorizzazione o attraverso lo "sportello telematico dell'automobilista" (STA), istituito dal d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Tale ultima modalità risponde all'esigenza di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, in attesa della riforma del regime giuridico degli stessi e del conseguente riordino amministrativo.

Il predetto regolamento disciplina, quindi, le procedure connesse all'espletamento delle attività affidate allo STA, relative, fra l'altro, alla consegna delle targhe, prevedendo, per quanto di rilevo in questa sede, l'assegnazione allo STA da parte dell'Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, di un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente (art. 4, comma 3).

L'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 358/2000 impone, quindi, alle imprese di consulenza automobilistica e alle delegazioni dell'A.C.I. l'adozione di ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello STA, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle

etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello STA, nonché l'annotazione in un apposito registro della presa in carico e dell'utilizzo delle targhe, secondo le modalità indicate dal Ministero e dall'ACI.

Lo STA, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 (compresa, quindi la consegna delle targhe), "*accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate in conformità alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione*" (art. 4, comma 4).

L'elenco giornaliero dei documenti emessi dallo sportello (art. 5, comma 1) "*corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle*" (art. 5, comma 2).

Alla luce di quanto sopra, quindi, ad avviso del Collegio, anche in forza delle circolari vigenti e prodotte in giudizio dall'Amministrazione, gli STA sono

responsabili della presa in carico e della custodia delle targhe consegnate direttamente all'utente finale a seguito dell'istruttoria svolta sulle richieste pervenute, tanto da non potersi escludere la configurazione degli stessi come sub-consegnatari, con conseguente applicazione dell'art. 192 del R.D. 12 maggio 1924, n. 827.

Assumono rilievo, al riguardo, gli obblighi che gravano sugli STA e in particolare:

- la presa in carico e la registrazione delle targhe agli stessi assegnate dagli uffici della Motorizzazione civile, nonché la predisposizione di ogni misura necessaria alla conservazione e alla custodia delle stesse (art. 3);
- la rendicontazione periodica delle operazioni di consegna (art. 4);
- il rapporto diretto con l'utenza, attraverso la ricezione delle istanze, la verifica dei presupposti e l'accertamento dell'intervenuto pagamento (art. 5).

Ad essi si aggiungono i profili di responsabilità connessi, da un lato, ad eventuali ammanchi e/o deterioramenti, di cui gli STA rispondono all'Ufficio della Motorizzazione civile, e, dall'altro, all'irregolare rilascio dei documenti che comporta anche la sospensione dell'operatività dello sportello fino alla decadenza dei provvedimenti adottati per consentirne l'apertura, con la cessazione dello stesso (art. 6).

Ne consegue che, ad avviso del Collegio, gli STA devono essere qualificati come agenti contabili secondari, o sub-agenti, tenuti alla resa di un proprio conto giudiziale, da produrre a corredo del conto dell'agente contabile principale (e, quindi, del funzionario della Motorizzazione civile individuato quale consegnatario delle targhe).

Ciò in quanto gli stessi sono gravati da un debito di custodia di valori e materie

di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 44 del T.U. n. 1214/1934, essendo deputati non soltanto alla materiale custodia di un determinato numero di stampati (targhe), ma essendo anche obbligati a tenere una rigorosa contabilità dei beni loro affidati e a rispondere di eventuali deterioramenti e/o ammanchi. Gli STA, inoltre, assumono una gestione autonoma degli stampati in quanto, pur dovendosi conformare alle direttive della Motorizzazione civile, sono chiamati a verificare la ricorrenza dei presupposti per il rilascio delle targhe e sono tenuti ad effettuare la successiva rendicontazione delle operazioni svolte.

La qualificazione degli STA come sub-consegnatari con debito di custodia non può essere esclusa neppure in considerazione del controllo del funzionario della Motorizzazione civile sulla gestione delle targhe detenute dallo sportello incaricato, controllo esercitato in modo puntuale attraverso una costante consultazione del sistema informatico.

Con la consegna delle targhe agli STA da parte del consegnatario principale, infatti, non si estingue il debito di custodia che grava su quest'ultimo, ma lo stesso permane in ragione della qualifica di contabili secondari o sub-consegnatari dei soggetti affidatari delle stesse, derivante dalla sussistenza in capo ad essi di un medesimo debito di custodia.

Va da sé che, in presenza di ammanchi e irregolarità relativi all'attività svolta dagli STA, che emergano anche dalla consultazione delle schermate del registro, il consegnatario della Motorizzazione dovrà attivare le procedure del caso e, in presenza di un pregiudizio patrimoniale per l'Amministrazione, curarne l'immediata segnalazione alla Corte dei conti per il recupero del dovuto.

4. Non è, quindi, sufficiente che le informazioni relative alle targhe

effettivamente detenute tanto dai singoli STA quanto dall'Ufficio della Motorizzazione civile siano in concreto desumibili, anche in tempo reale, attraverso la consultazione dell'apposito registro informatico, dovendo ciò necessariamente emergere dal conto giudiziale, che deve dare completa e adeguata rappresentazione dei risultati della gestione complessiva.

D'altronde, come correttamente evidenziato dal Magistrato istruttore, anche nel caso in cui questo Collegio avesse considerato gli STA alla stregua di semplici "incaricati fiduciari" del funzionario della Motorizzazione, il conto sarebbe risultato in ogni caso irregolare, non emergendo dalle scritturazioni ivi riportate se la giacenza finale corrispondesse effettivamente alla sommatoria delle rimanenze presso gli STA e del magazzino dell'Ufficio della Motorizzazione.

Peraltro, anche la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, nella pronuncia richiamata dall'Amministrazione (n. 73/2019), per quanto abbia fatto proprio l'orientamento secondo cui gli STA non paiono qualificabili come agenti contabili secondari, ha rimarcato la necessità che l'agente contabile dia puntuale dimostrazione dello stato delle targhe e degli altri stampati, avendo cura di indicare, in particolare, le giacenze presso gli STA e le operazioni effettuate per il tramite di essi.

5. Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., si ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all'agente contabile, bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.

Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - "*dovrebbe,*

preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione".

Non può pertanto, ritenersi che la sottoscrizione del conto targhe da parte del Dirigente abbia potuto assolvere anche la funzione propria della relazione dell'organo di controllo interno, trattandosi di adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c..

6. Alla luce di quanto suesposto, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l'agente può essere ammesso a discarico.

7. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32345** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile **BELLON Resy** in relazione al conto giudiziale **n. 66145**, depositato in data 20 giugno 2020, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 26 marzo e del 18 settembre 2025.

Il Giudice relatore Il Presidente

Elisa Borelli Marta Tonolo

(*firmato digitalmente*) (*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 21/10/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo